

**CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL
CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SULLA
STORIA DEL FEDERALISMO E DELL'INTEGRAZIONE
EUROPEA (CRIE)**

tra

l'Università degli studi di Genova, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Paolo Comanducci, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di amministrazione in data 26.09.2018,

l'Università di Torino, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Gianmaria Ajani, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di amministrazione in data 12.06.2018,

l'Università degli studi di Udine, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Alberto Felice De Toni, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di amministrazione in data 24.04.2018

PREMESSO CHE

- l'Università è sempre più chiamata a svolgere un ruolo di ricerca e formazione sui temi che hanno come oggetto l'Europa;
- le ricerche sull'integrazione europea hanno conosciuto negli ultimi decenni un forte sviluppo, tendendo ad emanciparsi da quelle più generalistiche di carattere nazionale e internazionale e ad assumere una propria identità disciplinare;
- le Università che aderiscono al Centro hanno al loro attivo

un'attività di ricerca e una collaborazione scientifica consolidata sui temi dell'integrazione europea, che saranno rafforzate e valorizzate dalla creazione di un Centro interuniversitario sull'argomento;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del DPR 11.7.1980, n. 382 e dello Statuto dell'Università degli Studi di Genova, sede amministrativa del Centro, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Costituzione

1. Tra le Università indicate in epigrafe è costituito tramite convenzione il Centro interuniversitario ricerca sulla storia del federalismo e dell'integrazione europea (CRIE), nel seguito indicato col termine di Centro, regolato dai seguenti articoli.

2. Sono promotori del Centro e suoi iniziali aderenti i docenti delle Università convenzionate riportati nell'allegato A.

Art. 2 – Finalità del Centro

1. Il Centro si propone, nel rispetto delle competenze degli organi di governo delle Università aderenti, di:

- a) promuovere, sviluppare e coordinare studi e ricerche nel campo degli studi europei, con particolare attenzione alla storia del federalismo e dell'integrazione europea, attraverso un approccio interdisciplinare fondato su analisi storiche, politico-sociali, economiche, giuridiche;
- b) promuovere il dibattito scientifico in materia attraverso l'organizzazione di convegni di studio, conferenze e iniziative di divulgazione scientifica;

- c) pubblicare ricerche sull'integrazione europea, attraverso l'attivazione di specifiche riviste e collane di studi;
- d) stimolare iniziative di collaborazione interdisciplinare con altri dipartimenti e strutture universitarie, con organismi di ricerca nazionali e internazionali, con centri di ricerca istituiti presso enti pubblici e privati;
- e) offrire supporto alla didattica in materia, attraverso l'organizzazione di corsi, seminari, attività e corsi di aggiornamento negli ambiti disciplinari di cui al punto a) del presente articolo, nel rispetto della normativa vigente;
- f) divulgare i temi e la ricerca scientifica sull'integrazione europea ai fini della formazione di una cittadinanza europea, anche con l'attivazione e implementazione di un sito specifico;
- g) raccogliere documentazione e fonti originali (scritte e orali) sui temi di ricerca del Centro, in eventuale collaborazione con Centri specializzati in materia;
- h) istituire premi o borse di ricerca per il raggiungimento degli scopi del Centro, nel rispetto della normativa vigente, purché i finanziamenti siano specificamente destinati a tale scopo dal finanziatore.

2. Il Centro persegue le proprie finalità in modo non concorrenziale alle finalità istituzionali delle Università aderenti.

3. Le istituzioni universitarie che sottoscrivono la presente convenzione o che aderiranno successivamente si impegnano a contribuire in termini di apporti scientifici alle attività del Centro,

attraverso il sostegno di specifici progetti.

4. Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali ed europei solo per il tramite delle Università convenzionate in relazione all'effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibili per i progetti.

5. I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro saranno attribuiti ai dipartimenti interessati afferenti alle Università convenzionate in relazione al loro effettivo apporto.

Art. 3 - Sede del Centro

1. Il Centro ha sede, ai soli fini amministrativi, presso l'Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO) – che si è reso a ciò disponibile, cui afferiscono professori e ricercatori aderenti al Centro. Il DISPO supporta la gestione amministrativa e contabile del Centro con le risorse umane e strumentali in dotazione.

2. La sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le Università convenzionate con la sottoscrizione di uno specifico nuovo atto convenzionale predisposto dall'Ateneo presso cui sarà individuata la nuova sede.

3. Le attività del Centro si svolgono presso le sedi delle Università convenzionate, secondo i programmi approvati dal Consiglio scientifico, avvalendosi a tale scopo delle attrezzature e del personale dei dipartimenti cui afferiscono gli aderenti al Centro, previo accordo con i medesimi.

4. Il Rettore dell'Università degli studi di Genova, sede amministrativa del Centro, ha la rappresentanza legale del Centro.

5. Il Centro non ha la rappresentanza diretta o indiretta degli Atenei ad esso aderenti.

Art. 4 - Personale aderente al Centro e collaboratori. Adesioni e ritiri

1. Al Centro possono aderire professori e ricercatori appartenenti alle Università convenzionate, che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del Centro, previo parere favorevole del Consiglio del Dipartimento cui afferiscono. La domanda di adesione è inoltrata al Direttore e da questi trasmessa al Consiglio scientifico, il quale ne delibera l'accettazione. Dell'accoglimento di tali domande dovrà essere data tempestiva comunicazione ai Rettori delle Università di appartenenza dei richiedenti.

2. L'eventuale collaborazione di personale universitario tecnico-amministrativo e di assegnisti di ricerca, necessaria allo svolgimento dei programmi di ricerca, è disposta dal Consiglio scientifico, acquisito il consenso dell'interessato e previa delibera favorevole della struttura di appartenenza del personale stesso.

3. Possono collaborare alle attività del Centro, previa delibera della rispettiva struttura di appartenenza e del Consiglio scientifico, titolari di Moduli e Cattedre *Jean Monnet*, assegnisti di ricerca, borsisti, specializzandi, dottorandi di ricerca, ricercatori, contrattisti, docenti ed altro personale di enti di ricerca e/o strutture pubbliche o private, nel rispetto della vigente normativa.

4. Qualora il Centro si avvalga dell'opera di personale esterno alle Università convenzionate, il direttore è tenuto a far contrarre idonee

polizze assicurative, secondo quanto previsto dall'art. 19.

5. I professori e ricercatori che non intendano più aderire al Centro presentano al direttore, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), dichiarazione di ritiro di adesione. Il direttore sottopone la richiesta al Consiglio scientifico per la relativa presa d'atto e le conseguenti deliberazioni, ivi inclusa la destinazione di eventuali contratti e finanziamenti di cui sia titolare il docente.

Qualora il ritiro dell'adesione di un professore o ricercatore, unico aderente di un Ateneo, comporti il recesso dell'Ateneo stesso, si applica l'art. 13 commi 3 e 4 della presente convenzione.

Art. 5 - Organizzazione del Centro

1. Sono organismi del Centro:

- a) il Consiglio scientifico;
- b) il Direttore.

Art. 6 - Consiglio scientifico

1. Il Consiglio scientifico è l'organismo di indirizzo, di programmazione e di deliberazione delle attività del Centro.

2. Il Consiglio scientifico è composto da n. 2 rappresentanti per ciascuna Università convenzionata, di cui uno con funzioni di responsabile della locale sezione scientifica, designati dai Rettori su proposta dei rispettivi aderenti e al loro interno.

3. Il Consiglio scientifico resta in carica per un triennio. Il mandato dei suoi membri è rinnovabile.

4. Il Consiglio scientifico esercita le seguenti attribuzioni:

- a) elegge al proprio interno il Direttore;

- b) approva il programma triennale di sviluppo del Centro, definendo le linee di indirizzo e traducendole in appositi programmi di ricerca, e delibera, su proposta del Direttore, il piano annuale di attività del Centro, anche per quanto attiene i correlati profili economici e finanziari;
- c) approva la relazione annuale sulle attività svolte, predisposta dal Direttore sulla base della documentazione relativa all'attività scientifica prodotta dai responsabili delle attività di ricerca;
- d) approva, per quanto di competenza, i documenti contabili correlati alla programmazione predisposti dal responsabile amministrativo (segretario amministrativo del Dipartimento di supporto amministrativo-contabile, ove tale posizione organizzativa sia attivata / capo del servizio della scuola e dei dipartimenti, ove la suddetta posizione organizzativa non sia attivata) ed allocati con idoneo titolo all'interno della proposta di budget economico e degli investimenti del Dipartimento di supporto amministrativo-contabile. Propone al consiglio del dipartimento di supporto amministrativo-contabile le spese entro i limiti fissati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità della sede amministrativa e lo coadiuva nello svolgimento dei compiti ivi previsti;
- e) fatte salve le competenze degli organi di Ateneo, propone all'approvazione del consiglio del dipartimento di supporto amministrativo-contabile i contratti di ricerca e le convenzioni con soggetti pubblici o privati negli ambiti di pertinenza del Centro, nel rispetto del pertinente regolamento dell'Università degli Studi di

Genova, ed approva le richieste di finanziamento e gli accordi con i dipartimenti per la definizione e l'utilizzo delle risorse dipartimentali necessarie all'implementazione dei progetti;

f) delibera gli indirizzi per l'amministrazione dei fondi del Centro e dispone sulla utilizzazione delle attrezzature acquistate dal Centro o al medesimo concesse in uso, nel rispetto delle disposizioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università sede amministrativa del Centro;

g) delibera sulle richieste di nuove adesioni al Centro e prende atto delle dichiarazioni di recesso di Atenei e di ritiro di adesione di docenti;

h) approva l'eventuale regolamento di funzionamento del Centro per gli aspetti non disciplinati dalla presente convenzione, nel rispetto delle norme vigenti.

i) approva la proposta di rinnovo del Centro per il quinquennio successivo, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;

l) approva la proposta di scioglimento anticipato del Centro, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;

m) delibera l'eventuale istituzione di un comitato di patrocinatori, con compiti consultivi, del quale nomina i componenti;

n) delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal Direttore o da almeno un quarto dei suoi componenti.

5. Il Consiglio scientifico è convocato dal Direttore in seduta

ordinaria di norma ogni quattro mesi. Esso si riunisce in seduta straordinaria per iniziativa del direttore o quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti. In caso di impedimento o assenza del Direttore, il Consiglio è convocato e presieduto dal Vicedirettore o, se questi non è stato nominato, dal decano. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti ed un'effettiva interazione tra i componenti del Consiglio scientifico.

6. La convocazione è fatta dal Direttore per iscritto almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato con almeno 24 ore di preavviso, con mezzi adeguati alle circostanze.

7. Il Direttore è tenuto ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno un quarto dei membri del Consiglio.

8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati; le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore o, in sua mancanza, di chi presiede la seduta.

9. Il responsabile amministrativo svolge, di norma, le funzioni di segretario verbalizzante.

10. È facoltà del Direttore indire una riunione estesa a tutti i

professori e ricercatori aderenti al Centro per una ricognizione dell'attività scientifica svolta e programmata dal Centro.

Art. 7 - Il Direttore

1. Il Direttore del Centro rappresenta il Centro.
2. Il Direttore del Centro è eletto dal Consiglio scientifico tra i professori e i ricercatori di ruolo facenti parte del Consiglio stesso. La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. È eletto colui che riporta il maggior numero di voti.
3. Il Direttore dura in carica un triennio rinnovabile.
4. Al termine del mandato e nei casi in cui il Direttore si dimetta o cessi di far parte del Centro o sia impedito all'esercizio delle sue funzioni per un periodo superiore a sei mesi, il decano provvede a indire nuove elezioni, da svolgersi entro due mesi, svolgendo le attività di ordinaria amministrazione qualora non sia stato nominato un vicedirettore.
5. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede il Consiglio scientifico e cura l'esecuzione delle relative delibere;
 - b) vigila sull'osservanza della convenzione e della normativa vigente;
 - c) sottopone all'approvazione del Consiglio scientifico il programma triennale di sviluppo, il piano annuale di attività, i documenti contabili correlati alla programmazione e la relazione scientifica consuntiva annuale del Centro;
 - d) collabora con il direttore del dipartimento di supporto

amministrativo – contabile, al quale sono affidati lo svolgimento dei compiti previsti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo sede amministrativa e la stipula, con firma congiunta del direttore del Centro e del responsabile scientifico, dei contratti attivi;

e) garantisce agli aderenti e ai collaboratori la disponibilità dei beni e dei servizi necessari allo svolgimento delle attività istituzionali del Centro;

f) designa il Vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento;

g) sottoscrive solo gli atti riguardanti le attività normate dalla presente convenzione che non comportino oneri economici; ogni altro genere di atto sarà approvato dagli organi competenti del dipartimento di supporto amministrativo-contabile del Centro, previa, ove necessaria, la delibera del consiglio scientifico del Centro;

h) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla normativa vigente.

Art. 8 – Sezioni scientifiche

1. Presso ogni Ateneo convenzionato opera una sezione scientifica del Centro cui è preposto un responsabile, docente, designato dal relativo Rettore, su proposta dei componenti della sezione stessa, che sovrintende allo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito dei programmi del Centro e riferisce in merito agli organismi del Centro, per il tramite del/dei rappresentante/i della propria Università.

2. Il responsabile della sezione scientifica è responsabile per i beni

inventariabili acquistati dal Centro o al medesimo concessi in uso che siano allocati presso la sezione scientifica dell'Ateneo aderente alla presente convenzione, in solido con il consegnatario dei beni inventariabili presso il Dipartimento di supporto amministrativo-contabile del Centro.

Art. 9 - Gestione amministrativa e finanziamenti

1. Il Centro non ha autonomia amministrativa e gestionale, patrimoniale e negoziale ed è privo di un proprio budget economico e degli investimenti. Esso non dispone di organico e non ha dotazione (quota di fondo di finanziamento ordinario) e opera mediante risorse finanziarie eventualmente provenienti:

a) dai Dipartimenti aderenti, dai Ministeri o da enti pubblici o privati, con destinazione vincolata alle attività del Centro, finalizzati al raggiungimento dei propri obiettivi;

b) dallo svolgimento della propria attività di ricerca, attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento commerciale dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, previa ulteriore e specifica attività di pattuizione tra le Università aderenti.

2. I fondi assegnati al Centro in forma indivisa e relativi ad iniziative comuni affluiscono all'Università sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro, e sono gestiti secondo le disposizioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità della sede amministrativa.

3. I finanziamenti, su proposta o con il consenso del Consiglio scientifico del Centro, possono essere versati alle singole Università

convenzionate e gestiti direttamente dalle stesse, con destinazione vincolata a favore delle attività di ricerca del Centro, e sono gestiti secondo le disposizioni dei relativi regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Le attività effettuate in virtù di contratti e convenzioni stipulati con enti pubblici e privati sono svolte secondo quanto previsto dal regolamento dell'Ateneo sede amministrativa del Centro.

5. La gestione amministrativo-contabile del Centro si informa, oltre che alle previsioni della n. 240/2010, del d.lgs. 27.1.2012, n. 18 e degli altri decreti legislativi attuativi in tema di contabilità economico-patrimoniale, analitica e di bilancio unico, ai principi di equilibrio finanziario e di stabilità e sostenibilità economiche. Eventuali deficit finanziari e perdite sono ripartiti in parti uguali fra gli Atenei convenzionati e posti a carico dei budget economici e degli investimenti dei relativi dipartimenti interessati, salvo che sia possibile individuare la sezione scientifica e, quindi, l'Università responsabili, e che, cioè, il deficit e le perdite siano imputabili a:

- uffici/organi del Dipartimento che, ai sensi dell'art. 3, comma 2 (gestione accentrata) oppure comma 3 (gestione decentrata) del presente articolo, cura la gestione delle risorse finanziarie;
- inadempimento, in termini di apporto scientifico e sostegno dei progetti in aderenza alla previsione di cui all'art. 2, comma 3, di una sezione scientifica del Centro.

Art. 10 – Gestione patrimoniale

1. Il Centro non ha autonomia patrimoniale. I beni acquistati dal

Centro o al medesimo concessi in uso sono inventariati presso le Università aderenti in cui sono allocati, nonché riportati, a titolo ricognitivo, con l'indicazione della sede di allocazione fisica, nei registri inventariali unitari tenuti dal dipartimento di supporto amministrativo-contabile del Centro, secondo le disposizioni della legge n. 240/2010 e dei decreti legislativi attuativi in tema di contabilità economico-patrimoniale e bilancio unico, nonché del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Ateneo sede amministrativa.

2. Il consegnatario dei beni inventariabili presso il Dipartimento di supporto-amministrativo-contabile del Centro è anche consegnatario e responsabile della custodia dei beni inventariati acquisiti dal Centro o al medesimo concessi in uso. Per i beni inventariati allocati presso la sezione scientifica di altro Ateneo, è responsabile, in solido con la suddetta figura, anche il responsabile della sezione scientifica locale dell'Ateneo convenzionato.

3. Annualmente, al termine dell'esercizio finanziario, il consegnatario dei beni inventariati presso il Dipartimento di supporto amministrativo-contabile del Centro aggiorna i registri unitari dei beni inventariabili acquisiti dal Centro o al medesimo concessi in uso, indicandone la posizione (sede di allocazione fisica dei beni).

4. In sede di scioglimento, anche anticipato, del Centro o di recesso di Atenei aderenti, il Consiglio scientifico delibera la destinazione dei beni acquisiti dal Centro, tenendo conto delle esigenze della ricerca scientifica e della sede presso cui i singoli beni sono utilizzati. La

deliberazione del Consiglio scientifico di destinazione dei beni surroga le delibere degli organi di governo degli Atenei convenzionati, salvo quanto previsto all'art. 15, comma 2.

Art. 11 – Obblighi informativi

1. Annualmente, dopo l'approvazione del bilancio di esercizio dell'Università degli Studi di Genova, il Dipartimento di supporto amministrativo-contabile, sede amministrativa del Centro, trasmette agli altri Atenei aderenti un rapporto in forma abbreviata sulla relativa situazione economico-patrimoniale, corredato da una relazione sintetica sull'attività scientifica svolta dal Centro, predisposta dal relativo Direttore.

Art. 12 – Valutazione periodica

1. L'attività svolta nel Centro da un aderente dell'Ateneo è riferita, ai fini di valutazione del docente, al Dipartimento di relativa afferenza secondo la normativa vigente.

2. Il Centro è soggetto a una valutazione periodica, di natura scientifica ed economica, da parte degli Atenei convenzionati, anche con revisori esterni, con cadenza almeno triennale, al fine della relativa prosecuzione.

Art. 13 - Durata, recesso e rinnovo

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data di repertoriazione, a seguito della stipulazione elettronica con firma digitale o elettronica avanzata/qualificata ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD), ed ha validità di 5 anni; è rinnovabile con accordo scritto tra le parti approvato dai competenti

organi accademici, previa valutazione dell'attività scientifica svolta dal Centro nel quinquennio, su proposta del Consiglio scientifico.

2. Ciascuna Università contraente può recedere dalla convenzione, dandone comunicazione al Direttore del Centro tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio finanziario.

3. L'Università recedente è comunque responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Centro e verso terzi, che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso.

4. Il direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del Consiglio scientifico. Il recesso ha comunque efficacia dalla data di avvenuto assolvimento delle obbligazioni in corso di cui al comma 3.

5. In caso di recesso, le attrezzature del Centro acquisite con risorse provenienti da più Atenei convenzionati o da enti non aderenti alla convenzione ed eventuali fondi residui saranno attribuiti secondo la deliberazione del Consiglio scientifico che surroga le deliberazioni degli organi di governo degli Atenei convenzionati.

Art. 14 - Scioglimento del Centro

1. Il Centro si scioglie:

- a) per scadenza del termine della convenzione;
- b) anticipatamente per il conseguimento delle sue finalità, accertato e valutato dal Consiglio scientifico;
- c) anticipatamente, su proposta del Consiglio scientifico;

d) anticipatamente, per il venir meno della pluralità degli Atenei aderenti (riduzione a uno degli Atenei interessati);

e) anticipatamente, per sopravvenuti impedimenti di funzionamento, dovuti a gravi e persistenti motivi.

2. Lo scioglimento anticipato per le cause di cui alle lettere b), c) ed e) è deliberato dagli organi di governo degli Atenei convenzionati, su proposta del Consiglio scientifico del Centro, approvata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei relativi componenti.

Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera d) è accertato unilateralmente dall'Ateneo sede amministrativa e formalizzato con deliberazione dei relativi organi di governo e successivo provvedimento del relativo rettore.

Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera e) può essere, altresì, disposto unilateralmente, previa verifica della sussistenza dei presupposti, con deliberazione degli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa e successivo provvedimento del relativo Rettore.

3. Nessun nuovo impegno o nuovo contratto potrà essere assunto dopo la proposta del Consiglio scientifico di scioglimento del Centro o dopo la delibera degli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa che ha accertato e formalizzato oppure disposto lo scioglimento del Centro e l'avvio della relativa liquidazione. Nel periodo di liquidazione sono esclusivamente portate a termine le obbligazioni e le pendenze in corso, disposti il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali e il passaggio delle consegne.

4. Al verificarsi della causa di scioglimento naturale o anticipato del

Centro il Direttore e il Responsabile amministrativo rimettono tempestivamente al Rettore e al Direttore generale della sede amministrativa i risultati della gestione scientifica e amministrativo-contabile del Centro. In presenza di obbligazioni o pendenze in corso, esse sono adempiute e portate a termine o ne è definito l'eventuale trasferimento ad altra struttura, con le doverose cautele verso i terzi interessati.

5. In caso di scioglimento anticipato, entro sei mesi dalle deliberazioni degli organi di governo degli Atenei convenzionati o dalla data indicata nel decreto rettorale di scioglimento anticipato del Centro di cui al comma 2, salvo diverso termine disposto dal provvedimento, dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione scientifica, tecnica e amministrativa.

6. Qualora impegni o contratti verso terzi comportino l'esigenza di concludere la liquidazione in un termine superiore rispetto a quello di cui al comma 5, il Consiglio scientifico indica le modalità da osservare per onorare gli impegni o i contratti in atto mediante trasferimento degli stessi a struttura disponibile, con le doverose cautele verso i terzi interessati.

Art. 15 - Destinazione dei beni in seguito a scioglimento

1. In caso di scioglimento del Centro i beni concessi in uso al Centro sono riconsegnati alla struttura concedente.

2. I beni acquisiti dal Centro sono ripartiti fra le Università convenzionate, con deliberazione del Consiglio scientifico, che surroga le delibere degli Atenei convenzionati, o, in sua assenza, con

deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati o, ove ricorra il caso, con decreto del rettore della sede amministrativa, sentiti i Rettori degli Atenei convenzionati, tenuto conto delle esigenze della ricerca scientifica degli Atenei convenzionati.

3. Le risorse finanziarie assegnate in forma indivisa al Centro sono ripartite fra le Università aderenti, in proporzione al relativo apporto, con deliberazione del Consiglio scientifico, o, in sua assenza, con le modalità previste dal comma 2, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei confluiscono nel patrimonio degli stessi.

Art. 16 - Diritti di proprietà intellettuale

1. Il direttore assicura che sia data adeguata rilevanza alle Università aderenti ed ai Professori e Ricercatori coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi oggetto delle attività del Centro e agli Atenei convenzionati di rispettiva appartenenza sia nelle pubblicazioni scientifiche del Centro che nelle relative comunicazioni verso l'esterno (partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione).

2. Il consiglio scientifico può farsi promotore, presso gli Atenei coinvolti, del deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, sulla base degli effettivi apporti delle Università aderenti, fermi restando i diritti morali riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. Salvo contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell'apporto degli aventi diritto

di ciascun Ateneo aderente. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all'interno di specifici accordi.

Art. 17 - Riservatezza

1. Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro e collaboratori, a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo.

Art. 18 - Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., il Datore di lavoro di ciascun Ateneo convenzionato assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del Centro ospitati presso la propria sede di competenza.

2. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle Università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le Università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9.4.2008, n. 81 e s.m.i. sono individuati di intesa fra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione, e, per le convenzioni già in corso, entro novanta

giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto.

3. Le modalità relative all'elezione o designazione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza vengono definite in sede di contrattazione decentrata.

4. Il direttore del Centro ha l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro tramite attività di coordinamento.

Art. 19 - Coperture assicurative

1. Ogni Università convenzionata:

- garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente convenzione;
- provvede alla copertura assicurativa di legge per il personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui alla presente Convenzione e garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile;
- dà atto, per quanto di competenza, che il personale universitario, i collaboratori e gli studenti che svolgono attività presso le sezioni scientifiche del Centro sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa;
- si impegna, per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente punto con quelle

ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate;

- si impegna, su formale segnalazione dei Direttori dei Dipartimenti di afferenza degli aderenti al Centro e del Direttore del Centro, a comunicare per iscritto ed annualmente alle altre Università convenzionate l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali delle Università convenzionate e partner nello svolgimento delle attività di ricerca. Ogni variazione del personale nel corso dell'anno dovrà essere comunicata per iscritto.

2. Il personale interessato di ciascuna delle Università convenzionate:

- è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti alla collaborazione di cui alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell'Università ospitante, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca;
- è responsabile dei danni che può causare a terzi, operando con

le apparecchiature presso le strutture dell'Università ospitante, alle quali abbia diritto di accesso;

- non può utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università convenzionate al Centro senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

1. Le Università contraenti si impegnano reciprocamente al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal d.lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Art. 21 - Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Atenei firmatari della presente convenzione nel corso di durata del Centro è competente il giudice ordinario del luogo in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del Centro.

Art. 22 – Modifiche alla convenzione

1. Le modifiche alla presente convenzione, ivi incluse le adesioni di altri Atenei al Centro, sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio scientifico e approvate dagli organi di governo delle Università convenzionate. Esse sono formalizzate in appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

Art. 23 – Norme transitorie

1. Entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione gli aderenti al Centro propongono ai Rettori degli Atenei di appartenenza, secondo quanto previsto all'articolo 6, i nominativi delle rispettive

rappresentanze nel consiglio scientifico, per la relativa nomina.

2. Entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione sono costituiti gli organismi del Centro.

Art. 24 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano, in analogia e ove compatibili, le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l'Ateneo sede amministrativa del Centro e pubblicati sul relativo sito internet: www.unige.it/regolamenti/ ([Statuto](#); [Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità](#); [Regolamento generale](#); [Regolamento per la disciplina dei contratti di ricerca, consulenza e formazione per conto terzi](#)).

Art. 25 – Registrazione e imposta di bollo

1. La presente convenzione, redatta in un unico originale, si compone di n. 7 (sette) fogli (25 facciate) e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II – atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta. L'imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), pari a euro 112,00 (centododici), verrà assolta dall'Università sede amministrativa in modo virtuale - giusta autorizzazione dell'Agenzia delle entrate - Ufficio territoriale di Genova 1 n°0216718 - 29-12-2016 – la quale provvederà al pagamento e deterrà l'originale.

I legali Rappresentanti delle Università degli studi di

Genova, Torino e Udine

ALLEGATO A - ADERENTI AL CENTRO

Legenda:

PO: professore ordinario

PA: professore associato

RTI: ricercatore a tempo indeterminato

RTD: ricercatore a tempo determinato

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

GANDULLIA Luca (PA, Dipartimento di Scienze Politiche)

GUASCONI Maria Eleonora (PA, Dipartimento di Scienze Politiche)

LEVI Guido (RTD, Dipartimento di Scienze Politiche)

PICCARDO Lara (RTD, Dipartimento di Scienze Politiche)

PREDA Daniela (PO, Dipartimento di Scienze Politiche)

REPETTI Renzo (RTI, Dipartimento di Scienze Politiche)

UNIVERSITÀ DI TORINO

CARAFFINI Paolo (RTI, Dipartimento Culture politica e Società)

MORELLI Umberto (PO, Dipartimento Culture politica e Società)

UNIVERSITÀ DI UDINE

BERGAMINI Elisabetta (PA, Dipartimento di Scienze Giuridiche)

CRESSATI Claudio (PA, Dipartimento di Scienze Giuridiche)

DE ANNA Gabriele (RTI, Dipartimento di Scienze Giuridiche)

D'ORLANDO Elena (PA, Dipartimento di Scienze Giuridiche)

RAIMONDI Fabio (RTI, Dipartimento di Scienze Giuridiche)